Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.11, Proposta di decentramento delle popolazioni rurali nelle località colpite dal terremoto del Vulture, Lettera del Ministro dei Lavori Pubblici di Crollalanza al capo del Governo, s.l. 14 agosto 1930.* 1930

Il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, con lettera del 2 agosto corrente, mi aveva fatto presente la opportunità di trarre occasione possibilmente dall'opera di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del Vulture per favorire il decentramento della popolazione rurale in quelle località.
Sin dal 5 corrente mese, da S.Angelo dei Lombardi, ho risposto a S.E. Acerbo che, pur avendo avuto modo di constatare, nelle visite da me fatte nella regione, come la colonizzazione delle campagne sia colà abbastanza diffusa e come non si verifichi il grave fenomeno dell'addestramento della popolazione rurale in grossi centri abitati, tuttavia, nell'intento di agevolare la costruzione di case coloniche si era già provveduto a introdurre nel R.D.L., allora in corso di pubblicazione, e recante provvidenze per la ricostruzione delle regioni danneggiate, una esplicita disposizione per consentire il cumulo del sussidio da concedersi da questo Ministero, in dipendenza del terremoto, coi benefici della legge 24 dicembre 1928, n.3134 sulla bonifica integrale.
Nello schema di decreto, col quale saranno emanato le norme esecutive per l'applocazione del detto R.D.L. e che dovrà essere sottoposto all'approvazione di V.E., appena abbia riportato l'assenso degli altri Ministri interessati, si è ora inserita apposita disposizione che consente ai proprietari di edifici urbani distrutti, i quali anteriormente al terremoto fossero anche proprietari di fondi rustici, di eseguire la ricostruzione dei loro fabbricati nei detti fondi conservando il beneficio del sussidio di questo Ministero.
Per effetto di tale disposizione, per le ricostruzioni di fabbricati che abbiano scopo di bonifica, i proprietari potranno godere, oltre che del sussidio di questo Ministero, nella misura del 40%, elevabile, col premio di acceleramento, fino al 60% per i proprietari con reddito inferiore a L. 5.000, anche del contributo del 25% in dipendenza della bonifica ottenendo così un contributo complessivo a carico dello Stato che in alcuni casi potrà raggiungere l'85%.
Ritengo che tali provvidenze siano sufficienti ad incoraggiare la costruzione di fabbricati rurali secondo gli intendimenti manifestati da S.E. il Ministro dell'Agricoltura su richiesta della Confederazione Generale dell'Agricoltura, salvo ad esaminare quelle altre proposte che lo stesso Ministro ritenesse di fare per meglio raggiungere lo scopo accennato.